



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Unità Operativa n. 4

AOOUSPRC Prot. n. 4395

Reggio Calabria, 8 aprile 2013

**Al personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche
della provincia di Reggio Calabria**
(da notificare a cura dei competenti dirigenti scolastici)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria – Loro Sedi

e, p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV – Catanzaro

Alle Unità Operative nn. 3 e 6 – Sede

Agli Uffici per gli Ambiti Territoriali provinciali della Repubblica – Loro Sedi

Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi

Al sito WEB (per la pubblicazione)

OGGETTO: Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle norme in materia di riconoscimento benefici legge n. 104/92 in tema di mobilità.

Come noto, con nota prot. n. 2548 del 13/3/2013, il MIUR ha trasmesso copia del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto, per l'anno scolastico 2013/2014, in data 13/3/2013 e dell'O.M. n. 9/2013. A riguardo, si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina prevista per il personale che intenda avvalersi, ai fini di cui trattasi, dei benefici di cui alla legge n. 104/92, in considerazione degli adempimenti che dovranno essere posti in essere da codeste istituzioni scolastiche.

Le norme di riferimento sono rinvenibili, in particolare, nell'**art. 7, comma 1**, il quale, nell'ambito del sistema delle precedenze, individua le categorie di beneficiari, tra cui:

- **punto III)** PERSONALE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE:

- 1) **portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi** o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge del 10/08/195, n. 648;
- 2) *"omissis".....*
- 3) **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92,, ovvero con disabilità in situazione di gravità art. 3, comma 3, legge n. 104/92.**

- **punto V)** ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA', OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO **REFERENTE** UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'.

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata **impossibilità del coniuge** di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- **impossibilità**, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità **per ragioni esclusivamente oggettive**, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;

- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001;

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati devono produrre, contestualmente alla domanda di trasferimento, apposita certificazione così come dettagliato dall'art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

Per le sopra richiamate categorie, per come previsto dal successivo comma 2, è prevista, unitamente ad altri soggetti, **l'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posti.** Infatti,

a) I docenti ed il personale A.T.A., con l'esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, **beneficiari delle precedenze** previste per le seguenti categorie:

Punto I)

Punto III) personale disabile;

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;

Punto VII)

non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei peridenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

b) L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è **titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito**. Ed ancora, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del peridente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune del domicilio dell'assistito.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

Ancora, mentre le precedenze comuni di cui al richiamato comma 1 dell'articolo in commento sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria, le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei peridenti posto.

Ai sensi dell'art. 8, del citato contratto, il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Il richiamo alle norme contrattuali disciplinanti la fattispecie in parola serve a precisare alcune questioni che si ritiene necessario approfondire alla luce delle esperienze maturate e che hanno spesso comportato la revisione dei provvedimenti di concessione dei benefici già accordati. Ciò premesso e ferme restando tutte le ulteriori condizioni, documentazioni e dichiarazioni da allegare e presentare da parte dell'interessato, così come tassativamente

previsto dal citato C.C.N.I., si ritiene di dover richiamare l'attenzione in merito ad alcuni aspetti specifici.

Certificazioni mediche

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. Pertanto,

- **per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;**
- **per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, continua, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ed ancora, ai sensi dell'art. 94, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le persone con sindrome di Down, su richiesta, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92, ed esentate da ulteriori visite e controlli.**

I dirigenti scolastici avranno pertanto cura che sul verbale, reso in copia conforme all'originale, rilasciato dall'INPS/ASL/ASP sia riportata l'attestazione che il verbale ha carattere definitivo ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102 che dispone: *".. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS"*. Senza la suddetta attestazione il verbale non può essere tenuto in considerazione.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Si

fa rilevare, in ogni caso che **l'accertamento relativo all'invalidità è cosa diversa da** quello attestante la disabilità o stato di **handicap**.

Ai sensi dell'art. 21 non si considera valido il verbale ASL che attesti situazione di handicap di cui all'art. 3, comma 1, con aggiunta a penna della dicitura con una invalidità superiore ai 2/3 o con una percentuale pari al _% di invalidità. Dette certificazioni sono nulle e da non considerare in alcun caso. Può godere, infatti, delle precedenza di cui trattasi, ai sensi dell'art. 21, la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Per beneficiare della precedenza in argomento risulta evidente che gli interessati debbano disporre di apposita certificazione da produrre e attestante sia la situazione di inabilità che quella di invalidità. La legge n. 104/92, all'art. 3, specifica, infatti, al comma 1, che: *"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* e al successivo comma 3, che *"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"*.

Da quanto anzidetto, discende che il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro. Per le considerazioni sopra esposte, in mancanza di quest'ultimo citato verbale (*invalidità civile*), è da ritenere che le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai fini di cui trattasi non ci siano.

La Commissione medica che opera solo per l'accertamento dell'handicap non può essere legittimata, nella composizione in cui opera, all'accertamento anche dell'invalidità civile. La dicitura apportata quindi a penna non ha valore giacché l'accertamento del grado di invalidità civile deve essere di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92.

Certificazioni soggette a rivedibilità

Nell'ipotesi di verbali di accertamento definitivi sottoposti a revisione, i dirigenti scolastici accerteranno la data di scadenza e nell'ipotesi in cui la stessa sia già compiuta o stia per compiersi dovranno acquisire da parte degli interessati copia dell'istanza presentata all'INPS per via telematica per la visita di revisione. Nel caso in cui la domanda per ottenere la revisione sia superiore a sei mesi, prima di concedere il beneficio, procederanno tramite INPS a conoscere lo stato del relativo procedimento.

E' necessario, tuttavia, che gli interessati si attivino per tempo ad avanzare richiesta di nuovo accertamento. Non è, infatti, possibile fruire dei benefici dopo la scadenza del verbale, salva la tempestiva presentazione d'istanza di revisione presentata all'INPS, da produrre in copia all'istituzione scolastica di servizio. In tal caso l'Amministrazione può concedere i previsti benefici, fermo restando che laddove il successivo accertamento non riconosca più la gravità dell'handicap occorrerà procedere tempestivamente alla revoca delle agevolazioni accordate al lavoratore.

In tal senso è opportuno richiamare quanto stabilito dal comma 7-bis dell'art. 33 della legge n. 104/92, il quale, appunto, statuisce che qualora venga accertata l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto di precedenza il lavoratore decade dai benefici di cui ha usufruito.

Certificazioni provvisorie

Il certificato di handicap, viene rilasciato da una apposita commissione operante presso l'INPS e/o ASP. La condizione principale per accedere ai benefici è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap, con connotazione di gravità, in aderenza all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa una sola eccezione nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero 15 giorni in caso di soggetti con patologie oncologiche, dalla domanda degli interessati. Gli accertamenti possono essere effettuati in via provvisoria, ai soli fini di cui all'art. 33, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso una struttura ospedaliera o presso l'ASP, da cui è assistito l'interessato. Il certificato non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale. In ogni caso, lo

specialista, agendo in virtù della facoltà allo stesso ascritte *ex D.L. 2 agosto 1993, n. 324, convertito con legge del 27 ottobre 1993, n. 423*, non può esimersi dall'attribuzione alla mera diagnosi clinica, della qualificazione di natura anche medico-legale idonea ad attestare che *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione” (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 - soggetti aventi diritto – 1° comma)*, versi nelle circostanze descritte dal comma 3 del medesimo articolo di legge, che testualmente dispone, che *“qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”*. Qualora le commissioni preposte non si pronuncino, pertanto, entro 90 giorni (15 per le patologie oncologiche) dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.P. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.P.

Nel caso in cui, pertanto, a corredo dell'istanza finalizzata a fruire dei benefici in parola, sia prodotta una certificazione provvisoria relativa ad istanza presentata all'INPS/ASP in data antecedente ai sei mesi, i dirigenti scolastici prima di procedere alla concessione del beneficio richiesto dovranno procedere all'accertamento d'ufficio (presso INPS o/e ASP) dello stato del relativo procedimento, acquisendo copia dell'istanza prodotta *on line* o assunta al protocollo dell'ente competente.

E' obbligo, in ogni caso, del lavoratore prestare la massima cura e diligenza, non solo nel seguire personalmente la pratica di riconoscimento dell'handicap, anche quando questa si riferisca a terze persone da assistere, ma soprattutto fornendo all'Amministrazione ogni necessaria e dovuta comunicazione, utile a far conoscere lo stato dell'iter.

E' risultato, infatti, da attività poste in essere da quest'Ufficio che in taluni casi il personale continuasse ad allegare certificazioni provvisorie, chiedendo di fruire dei benefici ai fini della mobilità, nonostante l'iter fosse già concluso con il venir meno o con l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto di precedenza a seguito di :

- **ripetute assenze alla convocazione della Commissione alla visita medico-legale degli interessati, che avevano già determinato la chiusura del procedimento;**
- **notifica del verbale della Commissione di accertamento effettuato in via definitiva attestante la situazione di persona non handicappata ovvero di persona handicappata di cui all'art. 3, comma, 1, della legge n. 104/92, dunque non in situazione di gravità.**

Le su indicate circostanze, in taluni casi, come già detto, non sono state dichiarate e quindi doverosamente portate conoscenza dell'Amministrazione da parte del personale scolastico interessato, con conseguente decadenza dai benefici illegittimamente fruiti.

Si rammenta, inoltre, che l'avvenuta giacenza presso l'Ente Poste di comunicazioni trasmesse con raccomandata A/R, in base alle vigenti disposizioni in materia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, non possono essere considerati giustificati comportamenti da parte di dipendenti che affermino di non aver avuto conoscenza della notifica del verbale della Commissione medica laddove non abbiano provveduto ad effettuare il ritiro della raccomandata A/R..

E' fatto, altresì, obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Tale adempimento costituisce per il personale interessato specifico obbligo contrattuale il quale nell'ipotesi di violazione sarà disciplinarmente perseguito mediante attivazione di relativo procedimento e conseguente irrogazione di sanzioni disciplinare. Si rammenta ai dirigenti scolastici l'obbligo di segnalare, ai sensi del d.l.vo n. 150/2009, eventuali comportamenti illeciti da sanzionare nel rispetto dei termini stabiliti.

Si fa rilevare, inoltre, che per ricezione del relativo atto e certificazione definitiva il dettato normativo non può che riferirsi al verbale della commissione medica e alla comunicazione da parte dell'INPS/ASL di competenza, a conclusione del relativo procedimento amministrativo

di riconoscimento dello stato di disabilità.

Come ovvio, tali accezioni non possono riferirsi ad eventuali fasi processuali relative a contenziosi introdotti dalla parte avverso il verbale di cui trattasi o a provvedimenti giudiziali resi in eventuali gravami proposti dinanzi al competente giudice civile. In presenza di eventuale contenzioso promosso dall'interessato avverso il verbale della commissione medica che non riconosca lo stato di handicap ovvero lo stato di gravità dovrà essere tenuto in considerazione solo il contenuto del verbale di accertamento dell'INPS/ASL. Solo all'esito del giudizio e comunque solo dinanzi ad una pronuncia giudiziale esecutiva che affermi diversamente dal verbale è dovuto attenersi al provvedimento del giudice.

Si osserva, ancora, che il giudizio che collegialmente esprime la commissione medica deve considerarsi di rango superiore a quello formulato dallo specialista ASP; pertanto, in presenza di una certificazione definitiva rilasciata dalla competente commissione non può tenersi conto di certificazione provvisoria resa successivamente e che attesti una situazione diversa da quella già definitivamente accertata nella sede all'uopo deputata.

Benefici di cui all' art. 21 – Non validità della certificazione provvisoria

Per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, gli attestati che documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.P. da cui è assistito l'interessato, sono validi solo ai fini di cui all'art. 33 della legge citata. Pertanto, una certificazione che attesti in via provvisoria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, una situazione di disabilità ai sensi dell'art. 21 legge n. 104/92 E' NULLA e non deve essere presa in considerazione ad alcun fine.

In conclusione, si richiama alla personale, diretta e doverosa attenzione dei dirigenti scolastici la gestione e predisposizione di accurati controlli in ordine alla regolarità delle documentazioni e certificazioni prodotte dagli interessati in rispondenza ai requisiti

normativamente previsti, in assenza dei quali non è giustificato accordare benefici, ad eventuale discapito di altri interessati che potrebbero subirne pregiudizio.

Si rappresenta, infine, che al contenuto della presente nota questo Ufficio si atterrà con riferimento alle operazioni di propria competenza, inerenti la mobilità disciplinata dal già menzionato C.C.N.I. 2013/2014 e quella annuale relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.

Si forniscono, in allegato, i recapiti delle sedi di Commissione dell'A.S.P. e dell'INPS della provincia di Reggio Calabria, presso cui reperire le necessarie informazioni, ricordando che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per quanto non richiamato nella presente, deve farsi riferimento alle clausole contrattuali di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 2013/2014, più volte menzionato.

I dirigenti scolastici avranno cura di notificare la presente a tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di competenza nelle forme e modalità ritenute più opportune.

La presente viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza e per ogni valutazione di competenza agli Uffici degli Ambiti Territoriali provinciali della Repubblica, tenuto conto del notevole numero di personale della scuola che aspira alla mobilità interprovinciale verso la provincia di Reggio Calabria e che è interessato al riconoscimento delle precedenza contrattuali di cui si è trattato, sulla base di certificazioni prodotte in questa provincia.

Nel restare a disposizione, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Mirella NAPPA